



# COMUNE DI ROCCASPARVERA

PROVINCIA DI CUNEO

@mail [info@comune.roccasparvera.cn.it](mailto:info@comune.roccasparvera.cn.it)

@mail P.E.C. [roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it](mailto:roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it)

sito internet [www.comune.roccasparvera.cn.it](http://www.comune.roccasparvera.cn.it)

## AVVISO PUBBLICO

### COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE PARTICELLE DI TERRENO INTERESSATE DA FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO.

Con la presente comunichiamo che l'Agenzia delle Entrate Territorio – Ufficio Provinciale di Cuneo ha reso noto pubblico l'elenco degli immobili i cui proprietari non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione dell'iscrizione in catasto dei fabbricati rurali già iscritti al catasto terreni (NCT) e non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati (NCEU).

In merito si specifica inoltre che:

- La Legge 241/2011 (cosiddetta "Salva Italia"), prevede infatti l'obbligo per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al catasto terreni, di dichiararli al Catasto Fabbricati entro il termine previsto del 30 novembre 2012. Se questo non è stato fatto, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'Istituto del Ravvedimento Operoso. In mancanza, gli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge;
- Il mancato o tardivo adempimento è soggetto a **sanzione** con un importo compreso tra **€ 1.032,00 e € 8.264,00**, tuttavia con la recente estensione dello strumento del ravvedimento operoso anche ai tardivi adempimenti eccedenti l'anno di ritardo è consentibile sanare la posizione producendo l'accatastamento spontaneo (prima dell'avvio dell'accertamento) corrispondendo la **sanzione ridotta ad € 172,00**. A tal fine, i proprietari, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovranno presentare agli uffici dell'Agenzia l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa);
- L'immobile sopra indicato probabilmente non ricade nei casi di possibile esclusione dell'obbligo di accatastamento (manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale, vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi, manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo, fabbricati in corso di costruzione o di definizione, fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Si invita quindi la S.V. a presentare in tempo utile le dichiarazioni relative ai fabbricati in oggetto, pena l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali

